

# COMUNE DI PESCARA

# SETTORE LL.PP. PROGETTAZIONE STRATEGICA E MOBILITA'

ORDINANZA DIRIGENZIALE Numero 321 del 02/10/2017

Oggetto: ISTITUZIONE LIMITE DI VELOCITA' DI 30 KM/H E INSTALLAZIONE DI N. TRE RALLENTATORI DI VELOCITÁ SU VIA MAFALDA DI SAVOIA

# IL DIRIGENTE

#### Considerato

che l'Amministrazione Comunale intende favorire l'adozione di provvedimenti in tema di sicurezza stradale e di tutela della vivibilità degli spazi urbani sotto i diversi profili della composizione del traffico, della limitazione della velocità e quindi della diminuzione della incidentalità e della riduzione dell'inquinamento acustico e dell'aria;

che a tal fine l'Ente ritiene utile intervenire, nelle strade urbane di quartiere, mediante l'adozione di provvedimenti di moderazione del traffico finalizzati a privilegiare le funzioni programmatiche urbane della viabilità di quartiere;

#### Riscontrato

che relativamente al tratto viario urbano di Via Mafalda di Savoia sono pervenute, all'indirizzo del Settore Mobilità, da parte di cittadini residenti, numerose segnalazioni di situazioni di pericolosità del luogo dovute alla eccessiva velocità dei veicoli circolanti nonostante le caratteristiche del tratto

che tra le dette segnalazioni molte provengono dai residenti disabili della zona che lamentano la pericolosità del tratto stradale perché in buona parte privo di marciapiedi con conseguente difficoltà di transito sulla via, per coloro che si muovono in carrozzella;

## Preso atto

che è stato eseguito, dai tecnici del Settore Mobilità e della Polizia Municipale, apposito sopralluogo per la verifica della denunciata pericolosità e la valutazione dei possibili provvedimenti da adottare al riguardo ed è stata redatta apposita planimetria con indicazione degli interventi da realizzare;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 258 del 27/04/2017 con la quale l'Amministrazione ha autorizzato l'istituzione del limite di velocità di 30 km/h e l'istallazione di rallentatori di velocità sulla via Mafalda di Savoia;

#### Ritenuto

Che trattasi di iniziativa in materia di viabilità di quartiere;

che è quindi possibile intervenire sul tratto viario di Via Mafalda di Savoia mediante provvedimenti volti a regolamentare la circolazione veicolare a tutela della pubblica e privata incolumità e cioè mediante l'istituzione di c.d. ZONA 30 (a limitazione di velocità non oltre i 30 KM/I-I) ed il posizionamento di rallentatori di velocità;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 258 del 27/04/2017;

Visti gli articoli 5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s. m. e i.;

Visto il D.P.R 16.12.1992, n. 495 -Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e s.m. e i.;

Visto l'articolo 107 del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, (Testo unico degli enti locali);

Vista la sentenza n. 13885/2010 della Cassazione; per quanto in premessa,

#### ORDINA

L'istituzione del limite di velocità di a 30 KM/ora nonché l'installazione di n. tre rallentatori di velocità sul tratto di Via Mafalda di Savoia compreso tra Via Naz. Adriatica Nord e Via Castellamare Adriatico, secondo le modalità di cui alla allegata planimetria

S'intendono revocate le precedenti ordinanze sindacali in contrasto con il presente provvedimento.

Le prescrizioni della presente ordinanza entreranno in vigore con l'apposizione della segnaletica prevista dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione e di attuazione D.P.R. 16.12.1992, n. 495.

# DEMANDA

- Al Servizio Manutenzione Esterna, di provvedere alla installazione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale necessaria;
- Al corpo di Polizia Municipale, ai funzionari ufficiali ed agenti di cui all'art. 12 del Codice della Strada, di vegliare al controllo, all'osservanza ed all'esecuzione della presente ordinanza;

## **AVVERTE**

I trasgressori che saranno puniti con le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.

Gli interessati che, avverso la presente ordinanza, e ammesso ricorso:

Entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale;

A BRANN

- Entro 120 giorni al presidente della Repubblica;
- Entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 37 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti:

Pescara, Iì 02/10/2017

